



# **REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI**

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. del

# REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani e rurali, dando in particolare attuazione agli art. 118, comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.

2. Il regolamento si applica nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa di beni comuni, avviati per autonoma iniziativa dei cittadini o su proposta dell'amministrazione comunale.

3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione, che si estrinseca attraverso l'adozione di atti di diritto comune e ove occorra di atti amministrativi, realizza l'amministrazione condivisa, che l'amministrazione comunale adotta come propria normale modalità d'azione.

4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune di Vimodrone che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

5. Sulla base di queste premesse, occorre riconoscere che le Amministrazioni locali, ove ricevano l'offerta spontanea e disinteressata di singoli cittadini disposti a collaborare con l'ente per fini di solidarietà sociale, possono avvalersi del servizio di questi a condizione che tale coinvolgimento nelle attività istituzionali dell'ente non pregiudichi la libera scelta dei volontari e non determini l'instaurazione di vincoli di subordinazione. Non sussistono, infatti, preclusioni di principio a che singoli volontari scelgano di porre "il proprio tempo e le proprie capacità" al servizio di un'organizzazione più strutturata, quale quella di un ente locale, capace di indirizzare in modo più proficuo la loro attività alla realizzazione di precisi obiettivi di solidarietà sociale. Tale assunto trova riscontro nell'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, il quale recita: «Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore...». Allo stesso modo, anche l'ente locale ha facoltà di ricorrere a volontari che a titolo individuale intendano promuovere iniziative dirette al soddisfacimento di interessi comuni senza l'intermediazione delle organizzazioni del Terzo settore, ciò in virtù del comma 315 della legge n. 208/2015, ai sensi del quale: «... i Comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale, da realizzare anche in collaborazione con le organizzazioni del Terzo settore». Ne sono ulteriore conferma il citato art. 190 del Codice dei contratti pubblici, il quale consente agli enti territoriali di realizzare contratti di partenariato sociale "sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati", nonché l'art.3, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), che considera con il medesimo rilievo sia l'iniziativa autonoma dei cittadini singoli sia quella espressa dalle organizzazioni di carattere sociale ai fini dell'esercizio delle funzioni degli enti locali. Non può non trascurarsi di richiamare, infine, l'art. 1 della legge n. 106/2016, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, che nell'esplicitare le finalità dell'intervento legislativo ha egualmente voluto sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono a perseguire il bene comune "anche in forma associata", con ciò rendendo evidente l'assenza di qualsiasi preclusione di principio ad un ricorso all'attività dei singoli cittadini volontari.

Tanto considerato, deve concludersi che la ratio iuris sottesa alla disciplina delle attività di volontariato contenuta nel Codice del Terzo settore sia estensibile anche agli enti locali che intendano sostenere attivamente la partecipazione libera di singoli volontari in attività operative di servizio alla persona e di tutela

di beni comuni a carattere non industriale o commerciale. L'assenza di una normativa che assicuri il rispetto di alcune condizioni essenziali per garantire ai volontari una partecipazione libera e spontanea, dotata dei caratteri della occasionalità, accessorietà e totale gratuità richiede, tuttavia, l'adozione di un regolamento che disciplini le modalità di accesso e di svolgimento dell'attività in senso conforme alla normativa dettata per gli enti del Terzo settore.

## **Articolo 2 – Definizioni**

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) Beni comuni urbani e rurali: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale e sicurezza urbana ed agli interessi delle generazioni future, attivandosi nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione per garantirne la fruizione collettiva e condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa.

b) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali anche informali e anche di natura imprenditoriale che, indipendentemente dai requisiti formali riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano anche per periodi di tempo limitati per la cura, la gestione o la rigenerazione dei beni comuni urbani in forma condivisa ai sensi del presente regolamento.

c) Amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di condividere su un piano paritario risorse e responsabilità nell'interesse generale.

d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione o rigenerazione dei beni comuni urbani in forma condivisa. L'iniziativa può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una proposta dell'amministrazione comunale.

e) Patto di collaborazione: l'atto mediante il quale il Comune di Vimodrone e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione o rigenerazione di beni comuni urbani in forma condivisa.

f) Cura in forma condivisa: intervento dei cittadini per la conservazione, manutenzione e abbellimento dei beni comuni urbani che produce capitale sociale, facilita l'integrazione, genera salute e rafforza i legami di comunità.

g) Rigenerazione: attività di fruizione collettiva, recupero e trasformazione dei beni comuni urbani con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica.

h) Gestione: attività volta a garantire nel tempo l'efficacia e la sostenibilità, anche economica, degli interventi di cura e rigenerazione.

i) Fruizione collettiva: disponibilità e godimento di un bene comune da parte di tutti gli appartenenti alla collettività.

l) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico;

### **Articolo 3 - Principi generali**

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca, sulla base del presupposto che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.

b) Pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità da parte di tutti i cittadini delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

c) Responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.

d) Inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni sono organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività.

e) Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e abilità.

f) Sostenibilità: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future.

g) Proporzionalità: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.

h) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.

i) Informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura il massimo di flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

j) Autonomia civica: l'amministrazione riconosce il valore dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini.

k) Prossimità e territorialità: l'amministrazione riconosce le comunità locali come livello privilegiato per la definizione di patti di collaborazione per la cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani.

#### **Articolo 4 - Cittadini attivi**

1. L'intervento di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione, purché i cittadini attivi, di cui all'art.2 lettera b) non si riconoscano e perseguono finalità contrarie ai principi di legalità, tolleranza e democrazia discendenti dalla Costituzione Repubblicana.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con l'amministrazione, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni.

4. Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani proposti dai cittadini attivi possono essere strumento per l'attuazione di politiche di welfare generativo e di comunità, ovvero avviare percorsi di capacitazione degli utenti dei servizi attuali in risorsa per sé stessi e per la propria comunità, secondo modalità concordate con i cittadini attivi.

5. Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani proposti dai cittadini attivi possono inoltre coinvolgere i cittadini già inseriti nell'Ente con strumenti specifici propri (a titolo di esempio giovani in tirocinio formativo, in servizio civile, in garanzia giovani, lavori di pubblica utilità), oppure cittadini interessati a progetti di volontariato civico, secondo modalità concordate con i cittadini attivi proponenti.

#### **Articolo 5 - Patto di collaborazione**

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune di Vimodrone e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni in forma condivisa.

2. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue, misurabili attraverso adeguati indicatori;
- b) le azioni di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa;
- c) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- d) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, eventualmente anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- e) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- f) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, ecc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group, altri processi strutturati di partecipazione al processo decisionale);
- g) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza;
- h) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 19 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- i) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune di Vimodrone dai cittadini attivi in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- l) le forme di sostegno messe a disposizione dall'amministrazione comunale, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione con i cittadini è potenzialmente in grado di generare;

- m) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione pubblicate attraverso il sito comunale di cui all'art. 17;
- n) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'applicazione di penalità per l'inosservanza delle clausole del patto;
- o) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
- p) le modalità di rivalsa dell'amministrazione nei confronti dei cittadini che dopo la stipula del patto di collaborazione non adempiono, in tutto o in parte, a quanto da esso previsto;
- q) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

## **CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE**

### **Articolo 6 - Disposizioni generali**

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:

- assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
- consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli;
- garantire ai cittadini proponenti maggior accessibilità nel rapporto con l'amministrazione.

2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi e di coordinare le proposte di collaborazione e l'esecuzione dei patti, si individua un singolo funzionario che potrà dotarsi di un'unità organizzativa per il presidio del processo di amministrazione condivisa. Tale unità organizzativa:

- a) attiva e supporta gli altri uffici comunali nella relazione con i cittadini, nell'individuazione di strumenti di sponsorship e crowdfunding, nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale del processo.
- b) raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il contenuto, individua il funzionario e/o funzionario responsabile del confronto con il soggetto proponente e della co-elaborazione del patto di collaborazione, coordina i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte; comunica al soggetto proponente il nome del funzionario/funzionario responsabile;
- c) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione dei patti di collaborazione;
- d) raccoglie i dati necessari per l'elaborazione degli indicatori di processo.

3. Ai fini della valutazione di ogni proposta di collaborazione pervenuta per i patti complessi, il funzionario responsabile:

- individua e costituisce, ove necessario in ragione del contenuto della proposta, un gruppo di lavoro interno e, ove non intenda assumerla direttamente, individua il dipendente incaricato della direzione;
- concorda un calendario di incontri per il confronto con il soggetto proponente.

4. Per la valutazione delle proposte di collaborazione relative ai patti di collaborazione ordinari, il funzionario responsabile dispone se procedere direttamente ovvero mediante la costituzione di un gruppo di lavoro.

### **Articolo 7 – Patti di collaborazione ordinari**

1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione.

2. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare su beni materiali sono: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni e simile.

3. L'unità organizzativa identifica il funzionario responsabile che, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione.

4. Possono inoltre essere oggetto di patti di collaborazione ordinari anche attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.

5. Per i patti di cui al comma 4 del presente articolo, l'unità organizzativa identifica il funzionario responsabile che, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, nonché sentito l'Assessore competente, sottoscrive il patto di collaborazione e lo pubblica sul portale di cui all'art. 16.

6. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione il funzionario responsabile lo comunica ai proponenti entro 30 giorni dalla domanda, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.

#### **Articolo 8 – Patti di collaborazione complessi**

1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento attività di interesse generale.

2. E' compito dell'Amministrazione Comunale individuare, in apposito allegato aggiuntivo all'elenco di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L.6 agosto 2008, nr. 133, i beni comuni che compongono il catalogo dei beni oggetto di patti complessi con i cittadini attivi.

3. I cittadini attivi possono proporre all'amministrazione beni comuni da inserire nel catalogo, trasmettendo la richiesta al funzionario responsabile che la sottoporrà alla Giunta ai fini della valutazione rispetto alle finalità perseguite con l'inserimento nel catalogo di cui al precedente comma 2.

4. Il funzionario responsabile del processo, a seguito dell'approvazione del bilancio e nell'ambito delle risorse ivi previste, predispose un avviso pubblico, oggetto di approvazione da parte della giunta, per dare evidenza e pubblicità al catalogo dei beni comuni e raccogliere le proposte di collaborazione. L'avviso individua i termini entro i quali possono essere presentate le proposte di collaborazione.

5. Le proposte riferite agli stessi beni o spazi sono sottoposte ad un procedimento di selezione, mediante valutazione ottenuta con l'utilizzo di una griglia di punteggi specificata nell'avviso pubblico in coerenza ai principi indicati all'art 3. L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di esperire un tentativo di aggregazione delle proposte pervenute intorno ad un'unica proposta progettuale. Qualora il tentativo fallisse, si procede all'assegnazione secondo i punteggi di valutazione assegnati.

6. Qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso il funzionario competente ne dà comunicazione ai proponenti illustrandone le motivazioni e chiedendo eventualmente informazioni integrative.

7. Il patto di collaborazione complesso viene predisposto dal funzionario competente. La sottoscrizione del patto è autorizzata dalla Giunta Comunale alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza del pubblico interesse alla conclusione dell'accordo. Il patto è sottoscritto dal competente funzionario o funzionario per l'amministrazione, e dal rappresentante, o dai rappresentanti dei cittadini attivi.

## **CAPO III – CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI**

### **Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di immobili e spazi pubblici**

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
2. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
3. Le proposte riguardanti patti di collaborazione complessi finalizzati alla manutenzione ed alla riqualificazione di beni immobili devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, restauro e la riqualificazione di beni immobili (anche potendosi avvalere di figure competenti e specializzate).
5. Resta ferma, per i lavori eseguiti, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche.
6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico dell'amministrazione comunale.
7. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la rigenerazione o la gestione in forma condivisa di immobili prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi, garantendone l'uso nell'interesse generale e una gestione improntata a principi di condivisione e partecipazione.
8. La durata delle attività previste dai patti di collaborazione si può estendere fino a tre anni, rinnovabili una sola volta nel caso dei patti ordinari e due volte nel caso dei patti complessi.
9. Il Comune di Vimodrone può favorire forme di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, previo assenso di quest'ultimi.
10. Il Comune di Vimodrone promuove anche la creatività urbana attraverso la possibile valorizzazione temporanea di spazi pubblici e immobili di proprietà comunale o di terzi (previo consenso dei terzi) in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di degrado sociale.



## CAPO IV - FORME DI PROMOZIONE E SOSTEGNO

### Articolo 10 - Esenzioni, agevolazioni, promozione ed autofinanziamento

1. Il Comune, per le attività poste in essere nell'ambito di collaborazione, applica l'esenzione di specifici tributi, nel rispetto delle leggi in materia tributaria.
2. Le attività di interesse generale che, poste in essere nell'ambito dei patti di collaborazione, comportano occupazione permanente e temporanea di suolo pubblico, sono escluse dall'applicazione della relativa tassa (TOSAP), in quanto assimilabili a quelle svolte dal Comune nel pubblico interesse, ex articolo 49 comma 1 lettera a) del Dlgs 15 novembre 1993 n.507.
3. La somministrazione di alimenti e bevande, in occasione di feste o ricorrenze riconosciute con atto di Giunta, non costituisce esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dall'art. 82 comma 7 del Dlgs 3 luglio 2017 n.117 (*"Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili"*...), qualora ricorrano le seguenti condizioni:
  - a. I patti di collaborazione ordinari siano sottoscritti da enti del terzo settore *"che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale"*, così come definiti dagli artt. 4 e ss. Del Dlgs 3 luglio 2017 (ETS iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore);
  - b. Si tratti di iniziative occasionali, prive di scopo di lucro, riconducibili ad attività di animazione territoriale, aggregazione sociale e siano opportunamente descritte nei suddetti patti di collaborazione *ordinari*;
  - c. L'eventuale raccolta di fondi avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione riconosciute con atto di Giunta;
  - d. I beni ceduti per la raccolta siano di modico valore (ovvero inferiore a quello di mercato);
  - e. Il patto di collaborazione *ordinario* riporti chiaramente la motivazione e la presenza dei requisiti previsti per la fruizione delle esenzioni e agevolazioni sopra richiamate.
4. Il Comune di Vimodrone agevola le iniziative autofinanziamento volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione o rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani a condizione che rientrino nelle fattispecie indicate al comma 3.
5. Il Comune di Vimodrone, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
6. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.
7. Il Comune di Vimodrone favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 6.

### Articolo 11 – Informazioni sugli immobili e spazi pubblici

1. L'amministrazione si impegna a favorire la presentazione di proposte di patti di collaborazione.
2. L'amministrazione si impegna altresì a favorire l'attività di individuazione, censimento e segnalazione di beni comunali che possono essere oggetto di patti di collaborazione.
3. I beni comuni a disposizione per i patti di collaborazione comprenderanno prevalentemente beni in parziale o totale disuso, che non rientrino in progetti, bandi o contratti già predisposti o in via di predisposizione da parte delle amministrazioni competenti. Nelle more dell'avvio di dette attività pianificate dall'amministrazione, i beni che ne sono interessati possono comunque essere messi a disposizione dei patti

di collaborazione, occasionalmente o temporaneamente, qualora non vi sia incompatibilità tra l'avvio di patti di collaborazione e le azioni già pianificate. In attesa della formulazione del giudicato, possono essere temporaneamente impiegati in patti di collaborazione beni comunali oggetto di contenziosi.

### **Articolo 12 - Forme di sostegno**

1. Ferme restando le fattispecie di cui all'art.10, Comune di Vimodrone può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione.

2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'amministrazione non può destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi a meno che questi non derivino dall'attuazione di specifici progetti finanziati con fondi non comunali a favore di particolari categorie di cittadini. L'utilizzo di tali contributi deve essere debitamente rendicontato.

3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di rigenerazione o di gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani che il Comune di Vimodrone ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di sostegni a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:

- a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale in stato di degrado o abbandono affinché siano curati e rigenerati;
- b) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle utenze;
- c) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle manutenzioni e ai lavori;
- d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.
- e) l'affiancamento da parte dei dipendenti comunali per l'attuazione della proposta oggetto di patti di collaborazione;
- f) l'affiancamento da parte dell'unità organizzativa nel recupero di risorse esterne, attraverso bandi promossi da altri livelli istituzionali e/o fondazioni bancarie, nonché l'attivazione di campagne di sponsorship e crowdfunding.

### **Articolo 13 – Formazione dei dipendenti comunali e dei cittadini**

1. Il Comune di Vimodrone promuove percorsi formativi sia per i propri dipendenti, sia per i cittadini attivi, finalizzati a diffondere la cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione, ispirata ai valori e principi generali di cui all'art. 3.

### **Articolo 14 – Ruolo delle scuole**

1. Il Comune di Vimodrone promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, studenti e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune.

2. I Patti di collaborazione con Istituti Comprensivi e con Università possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curricolari.

### **Articolo 15 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate**

1. Il patto di collaborazione, come forma di riconoscimento delle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.

2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

## **CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE**

### **Articolo 16 - Comunicazione**

1. Il Comune di Vimodrone, al fine di favorire il progressivo radicamento del modello dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare i cittadini e i dipendenti comunali sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani.

2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:

- a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni, anche grazie alle diverse esperienze realizzate;
- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;

### **Articolo 17 - Trasparenza, misurazione, valutazione**

1. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.

2. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:

- a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
- b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
- c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
- d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

## **CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA**

### **Articolo 18 – Registro dei volontari**

Dovrà essere prevista l'istituzione di un apposito registro dei volontari, le cui risultanze, se conformi ai criteri previsti per la tenuta dei registri in materia di volontariato, faranno fede ai fini della individuazione dei soggetti aventi diritto alla copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività, con oneri a carico dell'ente locale in quanto beneficiario finale delle attività dei singoli volontari dallo stesso coordinate.

Il regolamento dell'ente dovrà assicurare, altresì, che i requisiti soggettivi previsti per l'iscrizione nel registro dei volontari non abbiano carattere discriminatorio e che i requisiti psicofisici e attitudinali eventualmente richiesti siano finalizzati esclusivamente a garantire agli aspiranti volontari attività compatibili con le condizioni soggettive di ciascuno di essi. Analogamente, le modalità di cancellazione dal registro dovranno garantire ai singoli volontari la facoltà di rinuncia incondizionata alla disponibilità da loro manifestata e non potranno avere carattere sanzionatorio, stante l'assenza di vincoli di subordinazione gerarchica o di poteri disciplinari. Ai volontari non potrà essere imposto altro obbligo se non quello di operare nel pieno rispetto delle persone e delle cose con le quali vengano in contatto a causa delle loro attività. Di converso, sarà cura dell'ente locale vigilare costantemente sull'incolumità dei volontari e adottare ogni misura idonea ad evitare possibili pregiudizi alla loro sfera personale e patrimoniale. I rischi connessi all'attività di volontariato e ogni altro evento che possa modificare le modalità di collaborazione dovranno essere comunicati preventivamente al volontario, affinché questi

possa esprimere liberamente il proprio consenso ed accettare spontaneamente di prestare la collaborazione nei tempi e nei modi convenuti.

#### **Articolo 19 - Prevenzione dei rischi**

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, l'amministrazione comunale ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

3. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dell'Amministrazione e dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

#### **Articolo 20 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità**

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.

2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio delle attività previste dai patti di collaborazione.

3. Il Comune di Vimodrone resta escluso da ogni responsabilità civile o penale verso terzi derivante dagli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, dai cittadini nell'esercizio delle attività previste dai patti di collaborazione.

4. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo, anche con riferimento alle disposizioni in materia di prevenzione dei rischi.

### **CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Articolo 21 - Clausole interpretative**

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra cittadini ed amministrazione le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani.

#### **Articolo 22 - Entrata in vigore e clausola valutativa**

1. Le previsioni del presente regolamento acquistano efficacia immediata e sono sottoposte a clausola di valutazione dopo due anni dall'entrata in vigore.

2. A due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento l'unità organizzativa redige una valutazione in merito agli impatti del processo rispetto alla coesione sociale, all'integrazione, alla sostenibilità anche economica, al territorio e l'ambiente, alla sicurezza e al rapporto con i cittadini, alla cultura e all'educazione, al sistema produttivo locale.

**Articolo 23 - Disposizioni transitorie**

1. Le esperienze di collaborazione tra cittadini e amministrazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.
2. Il funzionario responsabile per l'amministrazione condivisa viene individuata dalla Giunta sulla base dell'organigramma comunale.